



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE

in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:

Dott.ssa Maria Letizia D'ORSI

PRESIDENTE

Dott. Ssa Vincenzina ANDRICCIOLA

GIUDICE REL. ES.

Dott. Vincenzo LANDOLFI

GIUDICE

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 117/2025 R.G.P.U., sulla domanda presentata da:

[REDACTED], nato a **BENEVENTO** il **17/04/1964** (Codice Fiscale: **[REDACTED]**), residente in **[REDACTED]**

RICORRENTE

IL TRIBUNALE

visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 20 novembre 2025 da **[REDACTED]**, assistito dall'Avv. **[REDACTED]**, e con l'ausilio del gestore della crisi, dott. Gianfranco SOCCORSI, nominato dall' Organismo di Composizione della Crisi A.P.S Presidium Debitores – BENEVENTO

1. ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;

2. dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

3. rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC, peraltro, successivamente integrata in modo pertinente ai chiarimenti richiesti dal G.D., contenente la valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda, ed in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

4. considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII, e che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2, lett. 'c', CCII, atteso che, rispetto ad un'esposizione debitoria complessiva di € 143.473,91, sì come illustrata nel ricorso e nella relazione del gestore, il patrimonio di cui dispone il debitore è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni (nemmeno nella prospettiva dei successivi dodici mesi: art. 2, lett. 'a', CCII), essendo composto unicamente da beni mobili, e, in particolare:

- dal trattamento pensionistico per circa € 1.500,00 mensili, al netto, però, delle trattenute a favore IBL di € 409,00 ed un ulteriore pignoramento di € 210,00 (che verranno tuttavia sospese in seguito all'apertura della procedura di liquidazione controllata);

- da un credito di € [REDACTED] per saldo attivo su c/c acceso presso [REDACTED];

- da un ulteriore credito TFS verso l'INPS Sede di Viterbo, pure gravato da pignoramento in favore della COMPASS BANCA;

- da un'autovettura dal valore stimato di € 4.500,00 – che il debitore, peraltro, ha chiesto escludersi dalla liquidazione poiché per lui indispensabile al fine di effettuare gli spostamenti per le visite mediche necessarie;

6. ritenuto che la richiesta del ricorrente per l'esclusione, dal procedimento di liquidazione controllata, del veicolo di sua di proprietà, possa trovare accoglimento, siccome la disponibilità del veicolo, peraltro di esiguo valore economico, appare necessaria per consentire al debitore di curarsi e di svolgere la propria vita quotidiana in modo autonomo ed organizzato; in questo caso, il diritto ex art. 32 Cost. che il ricorrente oppone, messo in bilanciamento con il contro-interesse dei creditori a veder soddisfatto il loro credito, può sicuramente ritenersi prevalente, attese, oltretutto, le precarie [REDACTED] dal debitore, le quali hanno già giustificato l'accesso ai benefici di cui alla legge [REDACTED]

7. verificata, altresì, la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII, affinché possa aprirsi la procedura di liquidazione controllata;

8. precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII;

9. rilevato, inoltre, che il fabbisogno mensile, da detrarre dagli importi mensili a disposizione della procedura concorsuale, e meritevole di chiarimenti, e quantificato in € 499,00 – restando, quindi, a disposizione dei creditori € 499,00 mensili – e che l'importo così determinato è, peraltro, in linea con i criteri di cui all'art. 283, co. II, CCII, perché, in tema di liquidazione controllata, la quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del debitore deve essere effettuata, in assenza di specifica disposizione, facendo tendenzialmente applicazione del criterio indicato nell'art. 283, comma II, CCI che le quantifica in rapporto «all'asse [REDACTED] aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE» (con una maggiorazione legata alle spese necessarie alla produzione del reddito del debitore): la sua concreta determinazione deve essere, in ogni caso, rimessa al Giudice Delegato, una volta aperta la liquidazione, e dopo che sarà stato possibile acquisire una conoscenza più puntuale e completa delle risorse economiche e finanziarie e degli esborsi necessari al mantenimento;

10. osservato, infine, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso può essere individuato, come per legge, nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, in assenza, nella specie, di giustificati motivi contrari;

11. visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di [REDACTED], come anagrafato meglio in epigrafe;

nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Vincenzina ANDRICCIOLA;

nomina liquidatore il dott. Gianfranco SOCCORSI, il quale, entro due giorni, dovrà accettare la nomina, mediante dichiarazione da depositare in cancelleria, secondo le previsioni dell'art 270, co. 3, CCII;

ordina alla parte debitrice di depositare, entro sette giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori; .

autorizza ai sensi dell'art. 49 comma terzo, come richiamato dall'art. 65 ccii- il liquidatore con le modalità di cui agli articoli 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 Maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la impresa debitrice anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relativi ai rapporti con la impresa debitrice;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti sui beni della parte debitrice, ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine non superiore a sessanta giorni, entro il quale, sotto pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, mediante PEC, la domanda di restituzione o di rivendicazione o di insinuazione al passivo, da predisporre a norma dell'art 201 CCII;

ordina la consegna od il rilascio degli eventuali beni, facenti parte del patrimonio di liquidazione: il presente provvedimento, a tale fine, costituisce titolo esecutivo, e l'esecuzione del medesimo sarà curata dal liquidatore;

dispone che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, o cessioni del quinto e ritenute per debiti, anche per crediti maturati durante la liquidazione medesima, possa essere iniziata, o proseguita, sui beni compresi nella procedura, eccetto che per credito fondiario;

dispone che il liquidatore:

- a) notifichi la sentenza alla parte debitrice, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un indirizzo di PEC, al quale inoltrare le domande;
- b) provveda all'inserimento della sentenza nell'apposita area del sito web del Ministero della Giustizia (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_19_4.page) e (ove già possibile) di quello del Tribunale di Benevento, per giorni trenta: qualora il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione sarà eseguita presso il registro delle imprese; inserimento e pubblicazione si intendono limitati come previsto nell'ultimo paragrafo della motivazione che precede;
- c) aggiorni, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, l'elenco dei creditori, ai quali notificare la sentenza;
- d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni del debitore, e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, co. 2, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;
- e) scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, c. 1, CCII, e lo comunichi agli interessati;

f) ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato, descrittiva dell'attività compiuta e di quella ancora da compiere, per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione, ed alla copia degli estratti bancari aggiornati alla data della relazione;

g) provveda, terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto, ex art. 275, co. 3, CCII, ed a domandare la liquidazione del compenso;

h) terminato il riparto, chieda la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;

ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, qualora sussistano beni mobili registrati o beni immobili, a cura del liquidatore;

dispone che, allo stato, sia lasciata nella disponibilità del ricorrente la somma mensile di € 1.620,00: la quota di reddito ulteriore, oltre agli eventuali beni sopravvenuti, rimarranno a disposizione dei creditori;

dispone, infine, che sia lasciata al ricorrente la disponibilità del veicolo di sua proprietà (TARGA: XXXXXXXXXX);

Si comunichi.

Benevento, così deciso nella camera di consiglio del 06.02.2026

IL GIUDICE EST.

DOTT.SSA VINCENZINA ANDRICCIOLA

IL PRESIDENTE

DOTT.SSA MARIA LETIZIA D'ORSI